

3. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

---

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01.02.2013

N. 71

**Recepimento Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010-Commercio su aree pubbliche.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 117 e seguenti della Costituzione, ai sensi dei quali la materia del commercio rientra tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio, articolata nelle seguenti materie:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) i centri di telefonia in sede fissa;

ed in particolare l'articolo 30 contenente le disposizioni relative alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione dei posteggi, comma 4 il quale stabilisce quanto segue:

"4. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dei criteri per il rilascio, il rinnovo e la durata della concessione, nonché le disposizioni transitorie da applicare, adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni ed integrazioni"

VISTA la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno più nota come "Direttiva Bolkestein" che persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio;

VISTO, altresì, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 16 e l'articolo 70 contenente le disposizioni relative al commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ed in particolare il comma 5 che stabilisce quanto segue:

"5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie";

CONSIDERATO che sia prima della succitata Direttiva Servizi che successivamente si sono succedute numerose importanti normative statali tutte caratterizzate ed ispirate dal nuovo principio di libertà di stabilimento e di libera concorrenza previsto anche nella Carta Costituzionale italiana che hanno

determinato un deciso impatto sulla normativa regionale in materia di commercio;

RILEVATO che la Regione Liguria ha proceduto, negli anni 2008, 2009, 2011 e 2012, ad apportare nuove modifiche alla l.r. 1/2007 al fine di ulteriormente adeguare la propria normativa alle disposizioni statali di cui al capoverso precedente;

VISTA l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, approvata in Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012;

CONSIDERATA, come riportato anche nell'intesa succitata, la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell'applicazione dei criteri indicati e nella individuazione delle disposizioni transitorie relativamente ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche;

DATO ATTO CHE le Regioni e Province autonome, al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5.7.2012 ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, hanno approvato, in data 22 novembre 2012 in sede di Commissione Attività produttive degli Assessori al Commercio delle Regioni e Province autonome della Conferenza delle Regioni e Province Autonome-CINSEDO, il DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010 di cui all'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che tale documento unitario è stato approvato subordinatamente al confronto con ANCI e con le Associazioni di categoria del settore commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello nazionale, FIVA-Confcommercio e ANVA-Confesercenti;

DATO ATTO che il confronto sopracitato si è tenuto in data 20 dicembre 2012;

DATO ATTO che il DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, è stato definitivamente approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome-CINSEDO in data 24 gennaio 2013;

PRESO ATTO di quanto stabilito dal surrichiamato comma 4 dell'articolo 30 della L.R. n.1/2007 e s.m. c/o i., nonché dalla necessità di garantire, in tutta la Regione Liguria così come su tutto il territorio nazionale, un'applicazione omogenea dei criteri relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche e relative disposizioni transitorie, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, di cui all'Intesa approvata in Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012 e successivo DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE per l'attuazione dell'intesa medesima allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia

### DELIBERA

Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati:

- di recepire il DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche e relative disposizioni transitorie di cui all'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche di sviluppo del commercio competente per materia di trasmettere copia del DOCUMENTO di cui al punto precedente agli Enti e soggetti pubblici e privati destinatari delle disposizioni contenute nel DOCUMENTO medesimo.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

**DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME**  
per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del  
D.Lgs. 59/2010.

**Premessa**

Le Regioni e Province autonome al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5.7.2012 approvano il seguente documento di attuazione.

**Contenuti**

**1) Durata delle concessioni.**

In relazione alla durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, sulla base di quanto indicato in via generale dall'Intesa in oggetto:

- a) Le Regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel limite massimo consentito dall'Intesa, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali, considerando che trattasi di attività al dettaglio con limitati volumi di vendita.
- b) Le Regioni propongono di fissare la durata delle concessioni comunali dei posteggi siti nei mercati turistici, laddove previsti, e dei posteggi isolati nel limite massimo consentito dall'intesa pari a 12 anni.

**2) Criteri di selezione.**

Le Regioni propongono ai Comuni i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, nel caso di pluralità di domande concorrenti:

- a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

- 1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Le Regioni propongono, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

- 2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:  
in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione;

- b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore: oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;
- c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio: le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l'impresa che presenta i menzionati certificati.

### 3) Fiere

Nel caso di fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, fino al 7 maggio 2017, si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera.

Dall'8 maggio 2017, in fase di prima applicazione, si applicano i criteri di cui al punto 2 e, la priorità del 40 % collegato al numero delle presenze pregresse, riguarda sia le fiere la cui concessione avrà durata 12 anni, sia quelle assegnate con procedura di selezione a cadenza prestabilita (es. le fiere annuali). In questo ultimo caso il Comune garantisce per 12 anni al medesimo operatore la partecipazione alla fiera, anche se il bando avrà cadenza annuale (e pertanto la priorità del 40% verrà fatta valere ogni anno per 12 anni).

Le Regioni propongono che anche nel caso delle fiere la durata delle concessioni sia pari a 12 anni.

### 4) Assegnazione di posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione/Assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione.

A) Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

- 1) criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 05**  
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
- 2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 03**  
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);
- 3) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 02**

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane...) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

- 4) A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 lett. a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

**B) Assegnazione in concessione pluriennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti.**

Le Regioni propongono di applicare nel caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi siti in mercati già istituiti, i criteri di cui al punto 2, del presente documento.

**5) Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.**

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione.

**6) Spunta**

Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, le Regioni propongono l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente.

A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui al punto 2, lett. a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche - del presente documento.

La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.

Ulteriori criteri possono essere individuati da ogni singola Regione o Provincia autonoma.

**7) Numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale.**

Per la fase transitoria (2017/2020) rimangono invariate le disposizioni normative in vigore in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Decorso tale periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e quindi:

mercato fino a cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo,

di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 n settore non alimentare);

mercato con oltre cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo,

di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare)

**8) Disposizioni transitorie.**

Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere sono scadute prima della data di entrata in vigore del d.lgs.

59/2010, e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico, ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017/2020), le seguenti disposizioni transitorie:

**a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;**

**b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;**

**c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d. lgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.**